

REGOLAMENTO (CE) N. 24/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di ricevere informazioni statistiche sull'impiego dei vari contingenti tariffari, sulle importazioni non preferenziali e sull'origine dei vari prodotti importati, gli articoli 6 ter e 6 quater del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000⁽³⁾, dispongono che ogni titolo d'importazione debba essere accompagnato da una cauzione, se l'importo di quest'ultima è superiore a 5 EUR, e che la cauzione sia incamerata se il paese di origine non figura sul titolo d'importazione o sui relativi estratti.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999⁽⁶⁾, l'importo massimo per il quale non è richiesta una cauzione per un titolo è aumentato da 5 a 60 EUR. In seguito alla fissazione del nuovo importo, un numero non trascurabile di titoli d'importazione nel settore delle carni bovine non dovrebbe essere restituito all'organismo emittente e non si otterrebbero pertanto le informazioni statistiche indicate su questi titoli per tale settore. È quindi opportuno derogare alla suddetta disposizione mantenendo il precedente massimale di 5 EUR.
- (3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo massimo per il quale gli Stati membri hanno la facoltà di non richiedere, a determinate condizioni, la costituzione di una cauzione, è stato di fatto aumentato da 100 a 500 EUR. Dato che il regolamento (CE) n. 1445/95 stabilisce una deroga alla

precedente disposizione in materia prevista dal regolamento (CEE) n. 3719/88 per motivi statistici, è opportuno derogare nello stesso modo a questa nuova disposizione, nonché all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999⁽⁸⁾.

- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo massimo per il quale una cauzione che dovrebbe essere incamerata per un determinato titolo viene invece svincolata integralmente dallo Stato membro è aumentato da 5 a 60 EUR. Tale disposizione comporta il rischio che un certo numero di titoli d'importazione non venga restituito o che per un certo numero di titoli restituiti manchi l'indicazione del paese di origine. Di conseguenza, le statistiche relative al settore delle carni bovine sarebbero incomplete. È quindi necessario prevedere una deroga a tale disposizione, conservando il precedente massimale di 5 EUR.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6 quater

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione^(*), l'importo totale per il quale non è richiesta una cauzione per un titolo d'importazione è inferiore o uguale a 5 EUR.
2. L'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 non sono d'applicazione.
3. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione che dovrebbe essere incamerata per un determinato titolo se essa è inferiore o uguale a 5 EUR.

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽³⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.⁽⁷⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.⁽⁸⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.